

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 17 gennaio 2003

Disposizioni per il riconoscimento, il controllo ed il sostegno delle Unioni nazionali tra le associazioni dei produttori agricoli.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, concernente orientamento e modernizzazione del settore agricolo ed in particolare l'art. 26, comma 6, che assegna al Ministero per le politiche agricole e forestali i compiti di riconoscimento, controllo, vigilanza e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli;

VISTO il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28.10.1996 relativo all'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli;

VISTA la legge 20 ottobre 1978, n. 674 recante norme sull'associazionismo dei produttori agricoli;

CONSIDERATI i vigenti orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo;

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome espressa in data 26 luglio 2002;

D E C R E T A

Art.1

(scopi delle unioni nazionali tra le organizzazioni dei produttori agricoli)

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali riconosce, con proprio decreto, le unioni nazionali delle organizzazioni di produttori già riconosciute ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché del regolamento comunitario n. 2200/96 del 27 ottobre 1996, costituite con atto pubblico per settori produttivi omogenei, che assumono la personalità giuridica di diritto privato, per il perseguimento dei seguenti scopi:
 - a. tutela e rappresentanza delle organizzazioni aderenti per le attività ad esse affidate dalla normativa nazionale e comunitaria;
 - b. indirizzo e coordinamento delle attività delle organizzazioni di produttori;
 - c. promozione e realizzazione di servizi alla valorizzazione del prodotto e progetti di interesse comune per le organizzazioni associate allo scopo di rendere più funzionale l'attività delle stesse;

2. Le unioni riconosciute possono, altresì:
 - a. svolgere azioni di supporto alle attività commerciali dei soci, anche mediante la creazione di società di servizi;
 - b. effettuare, su delega dell'Amministrazione pubblica, compiti connessi all'esecuzione di adempimenti normativi in materia;
 - c. promuovere e realizzare accordi di filiera, anche attraverso la stipula di accordi interprofessionali e la partecipazione ad organismi interprofessionali;

Art.2

(requisiti richiesti per il riconoscimento)

1. Per ottenere il riconoscimento, le unioni nazionali devono:
 - a. rappresentare non meno del 5% del valore della produzione lorda vendibile nazionale del settore rappresentato;
 - b. essere costituita da almeno 20 OP riconosciute in cinque Regioni amministrative;
 - c. offrire sicure garanzie circa l'esercizio dei propri compiti istituzionali;
 - d. disporre di personale dipendente qualificato e di strutture idonee;
 - e. prevedere nel proprio statuto, l'imposizione alle organizzazioni socie di contributi finanziari necessari per il funzionamento dell'unione.

2. Il Ministero può procedere al riconoscimento di unioni nazionali che per oggettive situazioni non possono raggiungere i parametri minimi indicati al comma 1, lettera b).

Art. 3

(presentazione della domanda di riconoscimento)

1. La domanda di riconoscimento deve essere presentata al Ministero delle politiche agricole e forestali, Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione Generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore, dal legale rappresentante dell'unione, con allegata la seguente documentazione:
 - a. atto costitutivo e statuto;
 - b. relazione sulla struttura dell'unione;
 - c. certificazione rilasciata dall'I.S.T.A.T. attestante la produzione lorda vendibile nazionale del settore per il quale l'unione chiede il riconoscimento, relativamente al quadriennio precedente la data di presentazione della domanda;
 - d. delibera del consiglio di amministrazione con la quale viene dato mandato al legale rappresentante di procedere alla formalizzazione degli atti necessari ad ottenere il riconoscimento;
 - e. copia del libro soci;
 - f. decreti di riconoscimento delle organizzazioni aderenti;
 - g. dichiarazione delle Regioni competenti al riconoscimento delle OP, rilasciata in data non antecedente i tre mesi dalla presentazione della domanda di riconoscimento dell'unione, con la quale viene attestata la regolare attività dell'organizzazione di produttori;
 - h. prospetto relativo al valore della produzione organizzata dalle OP aderenti, riferita all'anno solare precedente alla presentazione della domanda, dettagliato per OP e per prodotto. Per le OP di recente costituzione si fa riferimento al dato utilizzato ai fini del riconoscimento dalla Regione competente;

2. Il Ministero decide in merito al riconoscimento, entro tre mesi dal ricevimento della domanda con i prescritti allegati.

Art.4

(controlli e sanzioni)

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali esercita il controllo sulle unioni nazionali tramite l'acquisizione di dati inerenti la loro attività, anche su base informatica, nonché con controlli in loco a cadenza almeno biennale.

2. Il Ministero procede, previa diffida, alla revoca del riconoscimento, nei seguenti casi:
 - a. perdita di uno o più requisiti previsti per il riconoscimento;
 - b. gravi infrazioni delle norme vigenti e statutarie;

- c. inadempienza nella fornitura dei dati richiesti dal Ministero ai fini del controllo;
- d. irregolarità gravi in ordine alla gestione dell'unione, tali da impedire il conseguimento degli scopi essenziali di cui all'articolo 1.

Art.5

(sostegno alla costituzione ed al funzionamento)

1. Allo scopo di favorire la costituzione e il funzionamento delle unioni nazionali, il Ministero può concedere, conformemente agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato al settore agricolo, aiuti a carattere temporaneo e decrescente, a parziale copertura dei costi amministrativi sostenuti dall'unione per la costituzione e l'avviamento nei primi cinque anni successivi al riconoscimento.
2. Aiuti diversi da quelli di avviamento, potranno essere concessi conformemente alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato.
3. Il primo comma non si applica alle unioni nazionali già riconosciute ai sensi della legge n. 674/78.

Art.6

(norme transitorie per le unioni nazionali riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674)

1. Sono fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento, da parte delle unioni nazionali riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674.
2. Le predette unioni dovranno chiedere il riconoscimento ai sensi del presente provvedimento, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
3. A quelle non in possesso dei requisiti per ottenere il nuovo riconoscimento è concesso un periodo transitorio di 36 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, durante il quale dovranno continuare a soddisfare i requisiti previsti dal riconoscimento concesso ai sensi della legge 674/78.
4. Le unioni che alla scadenza del predetto periodo transitorio non dimostreranno di possedere i requisiti richiesti dal presente decreto, incorreranno nella revoca del riconoscimento.

Art.7

(procedimento di revisione)

Le disposizioni del presente decreto possono essere sottoposte a revisione dopo un anno dalla sua entrata in vigore.

Roma lì 17 gennaio 2003

IL MINISTRO